

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 10 del 16-03-2022

Registro generale dei decreti e delle determine n. 10 del 16-03-2022

Oggetto: Liquidazione spese legali a favore del Sig. Mira Vincenzo e per esso al legale antistatario avv. Davide Lo Giudice, liquidate con la sentenza della CTP n° 2127/02/19

Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermeni, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. 1), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 2127/02/19 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Preso Atto altresì della dotazione organica della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18.

Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La dotazione organica della SRR approvata con deliberazioni di CdA n.7 del 07/04/2017 e n.18 del 18/10/2017;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 2127/02/19 emessa dalla CTP;
- la nota spese inviata dal legale antistatario;

Dato atto che:


- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 200,00 oltre accessori previsti per legge;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 2127/02/19 emessa dalla CTP in favore del Sig. Mira Vincenzo e per esso al legale antistatario avv. **Davide Lo Giudice**, per l'importo complessivo di € 291,82 comprensivo di oneri previsti per legge come da nota spese al ns prot 5013-21;
- di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come indicato nella nota spese, alle seguenti coordinate: IT28O050348288000000104165 intestato a **Davide Lo Giudice** ed acceso presso BPM filiale di Canicattì;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



Dettaglio E-mail

Mittente: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it

Destinatari: srrato4@legalmail.it

Inviata il: 22-10-2021 **alle:** 18:40 **Num. Protocollo:** 0005013 **del:** 25-10-2021

Ricevuta il: 22-10-2021 **alle:** 18:41

Scaricata il: 25-10-2021 **alle:** 7:59

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA (Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94) mira vincenzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	JENI	FRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCAGLIONE	ANTONINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	NOTO	ANTONINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1436/2018
depositato il 29/05/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2011000009397 TARSU/TIA 2011
contro:
S.R.R. ATO N.4

difeso da:
FRANCO GIOVANNA
VIA ESSENETO 91 92100 AGRIGENTO

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2011000009397 TARSU/TIA 2011
contro:
SICULIANA COMUNE
PIAZZA BASILE 23 92010 SICULIANA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2011000009397 TARSU/TIA 2011
contro:
S.R.R.A.T.O.N.4 AGRIGENTO
PIAZZA ALDO MORO N.1 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:
MIRA VINCENZO
VIA MATTEOTTI 29 92010 SICULIANA AG

difeso da:
LO GIUDICE DAVIDE
VIA CONSOLARE VALERIA 118 98035 GIARDINI-NAXOS ME

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1436/2018

UDIENZA DEL

21/10/2019 ore 15:00

N°

2122/19

PRONUNCIATA IL:

21 OTT. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 NOV. 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Raffaello SAZIANO



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1436/2018

UDIENZA DEL

21/10/2019 ore 15:00

RITENUTO IN FATTO

Con atto notificato al Comune di Siculiana ed alla S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento mediante consegna in data 03 marzo 2018 al loro rispettivo indirizzo PEC, quindi depositato telematicamente presso questa Commissione Tributaria Provinciale il 29.05.2018, il Sig. MIRA VINCENZO, nato ad Agrigento il 08.07.1975 e residente a Siculiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Lo Giudice, presso il cui studio in Canicatti eleggeva domicilio, proponeva ricorso/reclamo avverso l'Avviso di Accertamento TARSU N. 2011000009397 del 27.11.2017 emesso dal Comune di Siculiana e dalla S.R.R. A.T.O. N. 4 Agrigento e notificato a mezzo posta consegnata il 08 febbraio 2018, con cui veniva contestata l'omessa presentazione della denuncia TARSU dell'anno 2011 e veniva chiesto il pagamento della somma di € 455,06, relativamente a due immobili siti uno nella Via Moscato ed uno nella Via Guglielmo Marconi n. 325.

Il ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) tardività dell'attività di accertamento per intervenuta decadenza ed estinzione del diritto a riscuotere per decorso del termine di prescrizione; 2) illegittimità della riscossione TARSU 2011 per intervenuta abrogazione della norma primaria da parte dell'art.49 del D.Lgs. n.22/1997, in base al quale la TARSU deve ritenersi soppressa già dal 2010; 3) violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta Municipale n. 47 del 09.06.2011 con cui sono state approvate le tariffe Tarsu 2011, erroneità ed illegittimità della tariffa applicata nella misura di € 3,35 al mq.; 4) erroneità ed illegittimità nel calcolo di sanzioni, interessi e tributi applicati; 5) contraddittoria e/o insufficiente indicazione dell'Ufficio/Ente al quale notificare il ricorso-reclamo; 6) nullità della relata di notifica. Adottava, quindi, le seguenti conclusioni: "VOGLIA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, -In via preliminare, relativamente ai motivi nn.1 e 6, ritenere e dichiarare tardiva per intervenuta decadenza l'attività di accertamento posta a fondamento dell'avviso impugnato n. 2011000009397 del 27.11.2017, notificato il 08.02.2018, e conseguentemente, ritenere e dichiarare estinto per prescrizione il diritto a riscuotere il tributo per decorso del termine quinquennale richiamato in narrativa e, quindi, dichiarare nullo e/o annullare, nonché privo di qualsiasi effetto giuridico l'impugnato avviso di accertamento, nonché ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale, emettendo ogni conseguente statuizione di legge. -Nel merito, senza recesso dalla suddetta eccezione preliminare, accogliere tutti i motivi di impugnazione illustrati e, per l'effetto, annullare e/o rendere nullo in toto l'avviso di accertamento impugnato. ... Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato i primi e non riscosso i secondi".

La S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Franco, con memoria depositata in Commissione il 27.07.2018, affermando di avere parzialmente accolto il reclamo; contestava la fondatezza delle eccezioni avanzate dal ricorrente e rilevava di avere rispettato il termine di decadenza in quanto aveva consegnato il plico contenente l'avviso di accertamento all'Ufficio postale in data 15.12.2017. Così, poi, concludeva: "VOGLIA L'ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA Respinta ogni contraria, eccezione e difesa - Dichiarare la legittimità dell'operato della S.R.R. A.T.O. n.4, e per l'effetto, rigettare il ricorso e confermare l'avviso di accertamento n. 2011000009397; -In subordine, in caso di parziale accoglimento di taluni motivi di cui in ricorso, rideterminare l'importo dell'avviso di accertamento impugnato; -Con condanna alle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art.15 D. Lgs. 546/92".

Il Comune di Siculiana non si costituiva in giudizio.

Il giorno 21 ottobre 2019 la controversia veniva trattata pubblica udienza, chiesta in ricorso, e posta in deliberazione, presente il delegato del difensore della parte ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal Sig. Mira Vincenzo è fondato e va, pertanto, accolto.

IL RELATORE
Antonio Scaglione

Osserva la Commissione che l'eccezione avanzata dalla parte ricorrente di decadenza del diritto dell'Ente impositore di richiedere il pagamento della TARSU è fondata con riferimento all'impugnato Avviso di accertamento emesso per l'anno 2011.

Invero, il comma 161 dell'art.1 della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) in materia di tributi degli Enti Locali prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere effettuati.

L'art.70 del D. Lgs. n.507/1993, poi, prevede che ai fini della TARSU va presentata al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione la denuncia dei locali ed aree tassabili.

Il Sig. Mira Vincenzo, poi, ha invocato l'applicazione del principio scaturente dalla decisione n. 12795 del 21 giugno 2016 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. V, secondo cui se l'occupazione dei locali è anteriore al 20 gennaio dell'anno per cui si chiede il pagamento della TARSU, il termine per la denuncia scade il 20 gennaio dello stesso anno.

Principio confermato con la sentenza del Supremo Collegio n. 22224 depositata il 03.11.2016.

In forza della sopra riportata disposizione normativa e giurisprudenziale per l'anno 2011, sempre nel caso in cui l'occupazione degli immobili sia anteriore al 20 gennaio dell'anno per cui viene chiesto il pagamento della TARSU, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 20 gennaio 2011, cioè entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione, per cui l'accertamento poteva e doveva legittimamente essere notificato entro il 31 dicembre 2016.

Nel caso di specie non è controverso che l'occupazione degli immobili per cui viene chiesto il pagamento della TARSU relativa all'anno 2011 era iniziata anteriormente al 20 gennaio 2011, non avendo l'Ente impositore provato che l'occupazione delle unità immobiliari assoggettate al tributo fosse successiva a detta data ed essendo stato chiesto il tributo a decorrere dal 01 gennaio 2011.

Ne consegue che la denuncia andava presentata entro il 20.01.2011 ed il Comune impositore avrebbe dovuto provvedere alla notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2016.

Nel caso concreto l'avviso di accertamento è stato notificato il 08 febbraio 2018, come documentato dalla parte ricorrente e l'Ente impositore è incorso nell'eccepita decadenza; anche nel caso fosse stato notificato il 15 dicembre 2017, come sostenute dall'Ente impositore, sussiste la decadenza, per cui l'impugnato avviso di accertamento va annullato.

Le spese del giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della resistente S.R.R. ATQ N.4 Agrigento; le stesse si liquidano in complessivi € 200,00 (Euro duecento/00), oltre contributo previdenziale ed IVA, come per legge, se dovuti, ed oltre ancora al rimborso delle spese vive documentate, con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito della ricorrente dichiaratosi antistatario. Si ritiene conforme ad equità e giustizia compensare le spese nei riguardi del Comune di Siculiana non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la S.R.R. ATO N.4 Agrigento convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 200,00 (Euro duecento/00), oltre contributo previdenziale ed IVA, come per legge, se dovuti, ed oltre ancora il rimborso delle spese vive documentate, con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito del ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti del Comune di Siculiana.

Agrigento, addì 21 ottobre 2019-

IL RELATORE

Adriano Scaglione

IL PRESIDENTE





**Commissione Tributaria Provinciale
Agrigento**

Prot. N. 2491 /2021

**Oggetto: Richiesta certificazione passaggio in giudicato.
Sentenza n. 2127/2019 pronunciata il 21/10/2019 e depositata il 13/11/2019.
Ricorrente: MIRA VINCENZO– R.G.R. 1436/2018.**

Visti gli atti d'ufficio;

**Rilevato che, alla data odierna, non sono stati prodotti atti di costituzione
relativi ad eventuale gravame di secondo grado;**

SI CERTIFICA

**il passaggio in giudicato della sentenza n. 2127/2019 pronunciata il 21/10/2019 e
depositata il 13/11/2019.**

Agrigento 21/10/2021.



IL SEGRETARIO

Dr. Angelo Vita

AVV. DAVIDE LO GIUDICE
Viale Regina Elena n. 60 – Canicatti
Cell. 347 691 31 98; PEC: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigeno.it
(C.F. LGDDVD67B17B429C; P.IVA: 01856850845)

SENTENZA CTP AG N.2127/2019 - pubbl. il 13/11/2019

DISTINTA SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI IN SENTENZA

Spese vive	
contributo unificato tributario	€ 30,00
Compenso professionale netto:	€ 200,00
Spese generali ex art. 13 (15% sul detto compenso)	€ 30,00
Cassa Avvocati (4% su € 287,50)	€ 9,20
Totale compensi	€ 239,20
IVA 22% su imponibile	€ 52,62
Totale documento	€ 291,82
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compensi e spese)	€ 46,00
Netto a pagare	€ 275,82

Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

* La suddetta somma dovrà essere versata in favore del sottoscritto difensore distrattario tramite bonifico al seguen ite indirizzo **IBAN: IT 280 0503482880000000104165 BPM - FILIALE DI CANICATTI'**, conto corrente intestato a Davide Lo Giudice.

Canicatti, li 21.10.2021

Avv. Davide Lo Giudice
Lo Giudice Davide

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, quale difensore e procuratore del Sig. Mira Vincenzo, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.221/2012, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1436/2018, Sez. 2°) e definito con sentenza n. 2127 dei 21.10.2019/13.11.2019, passata in giudicato

ATTESTA

che le copie informatiche sottoscritte digitalmente: della sentenza n. 2127 dei 21.10.2019/13.11.2019 della CTP di Agrigento; dell'attestazione di passaggio in giudicato del 21.10.2021, prot. n.2491, sono conformi ai corrispondenti originali in mio possesso, nonché a quelli estratti telematicamente dal portale della giustizia tributaria.

La presente attestazione viene sottoscritta digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicattì li 21.10.2021

Avv. Davide Lo Giudice

RELATA DI NOTIFICA

(Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94)

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore del Sig. Mira Vincenzo, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1436/2018, Sez.2°) e definito con sentenza n. 2127 del 21.10.2019, depositata il 13.11.2019, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato la parte resistente al pagamento delle spese ed i compensi legali, unitamente all'attestazione di passaggio in giudicato, all'attestazione di conformità, alla distinta spese, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

S.R.R. ATO N.4 – Agrigento, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: srrato4@legalmail.it (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 2 e art, 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore **Avv. Davide Lo Giudice** attesto la conformità della copia informatica degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicattì, lì 22/10/2021

Avv. Davide Lo Giudice

